



GENERALI

Assicurazioni Generali S.p.A.

TARIFFA 11R-RIV (DIP)

COLLETTIVA N. 50.454

CONVENZIONE

Fra

- il Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Trieste
 - il Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Milano
 - il Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Venezia
- e ciascuno per i propri Soci in quiescenza delle Assicurazioni Generali S.p.A., in seguito chiamati "Contraente"

e

- le Assicurazioni Generali - Direzione di Venezia, in seguito chiamate "Società"

premesse

- che il Contraente si prefigge di favorire e sviluppare il concetto previdenziale fra i propri Soci in quiescenza, attuali e futuri, mediante la stipulazione di polizze di assicurazione sulla vita
 - che la Società è disposta a fornire le prestazioni richieste, accordando particolari facilitazioni,
- viene stipulata la seguente Convenzione per l'assicurazione collettiva aperta a tutti i Soci in quiescenza del Contraente che decidono di aderire.

Art. 1 - Impegni del Contraente e della Società

Il Contraente si impegna a favorire la partecipazione all'assicurazione collettiva di cui alla presente Convenzione tutti i Soci in quiescenza attuali e futuri che sottoscrivano uno speciale modulo di adesione (fac-simile allegato). L'adesione sarà vincolante per l'anno solare in corso e dovrà eventualmente venir rinnovata per ciascun anno successivo.

La Società si impegna a prestare la copertura assicurativa nella forma indicata al seguente Art. 2 e successivi, in relazione a tutti i Soci del Contraente che aderiscano alla collettiva, nonchè di trasferire alla presente Convenzione tutte le assicurazioni, non in liquidazione, stipulate dai Soci del Contraente con la Convenzione n° 48.684.

Art. 2 - Garanzie assicurative e premi

Le prestazioni assicurative sono garantite dalla Società mediante l'impiego ricorrente della propria tariffa 11R-RIV (DIP) in vigore alla data di ciascun versamento: assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico puro con controassicurazione e rivalutazione annua delle prestazioni.

DIREZIONE DI VENEZIA / RAMO VITA

Direzione di Venezia - piazza S. Marco, 105 - cap. 30124 - c.p. 663 - tel. (041) 789111 - teleg.: Generali Venezia - telex: 410167 GRALI I



L. 350.000.000.000
Società costituita nel 1831 a Trieste. Int. vers. - Sede legale in Roma - Sede amministrativa e domicilio fiscale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi, 2
Cod. fisc. e partita IVA 00079760328 - Reg. Soc.: Roma 23021 - Trieste 96 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923 n. 966



Foglio n. 2

COLLETTIVA N. 50.454

Ciascun Socio del Contraente, che aderisce alla collettiva, è assicurato per una rendita pagabile in rate mensili posticipate, la prima delle quali scadrà il primo del mese successivo al termine del differimento.

In caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento sarà liquidata ai beneficiari una somma pari ai premi unici netti corrisposti rivalutati secondo l'Art. 2 delle Condizioni Speciali della tariffa in parola (allegate alle presente Convenzione).

Art. 3 - Modalità di pagamento dei premi

Il versamento del premio per ciascun assicurato verrà effettuato tramite il Contraente, in unica soluzione all'atto della sottoscrizione.

Il versamento minimo è di £. 300.000.

I versamenti saranno comprensivi della tassa governativa in vigore alla data di decorrenza.

Art. 4 - Decorrenza delle assicurazioni e termine del differimento

Le assicurazioni avranno decorrenza il 1° del mese successivo a quello in cui viene effettuato il versamento da parte del Contraente.

Il termine del differimento verrà fissato di volta in volta dall'assicurato con un minimo di un anno.

Art. 5 - Rivalutazione delle rendite durante e dopo il periodo di differimento

In deroga a quanto stabilito all'Art. 1 delle Condizioni Speciali, la rivalutazione delle singole assicurazioni di rendita verrà effettuata al 1° Gennaio di ogni anno, durante il periodo di differimento, e all'anniversario della data di scadenza per il periodo successivo.

Durante il periodo di differimento per le assicurazioni aventi decorrenza diversa dal 1° Gennaio la prima rivalutazione sarà effettuata in pro-rata temporis.

Analogamente si procederà per l'ultima rivalutazione per scadenze diverse da tale data.

A parziale modifica del punto A) della "Clausola di Rivalutazione" (allegata alla presente) la misura della rivalutazione sarà pari alla differenza tra il 90% del tasso di rendimento finanziario GESAV ed il tasso (3%) di interesse tecnico già conteggiato nel calcolo del premio.

Art. 6 - Pagamento della rendita

Il pagamento della rendita è previsto in rate mensili posticipate; l'assicurato potrà tuttavia richiedere, tramite il Contraente, il pagamento in rateazione diversa, purchè tale diritto venga esercitato almeno sei mesi prima del termine del differimento.

Con lo stesso termine di preavviso l'assicurato potrà richiedere, tramite il Contraente, la conversione della rendita secondo una delle opzioni previste al





punto 4) delle Condizioni Speciali della tariffa applicata. Gli importi conseguenti al cambiamento di rateazione o all'esercizio di una delle opzioni previste verranno determinati su basi attuariali.

Art. 7 - Anticipazione e proroga del termine di differimento

Il termine del differimento di cui all'Art. 2 potrà essere, su richiesta dell'assicurato tramite il Contraente, posticipato ad altra data e darà luogo ad un aumento della rendita assicurata che verrà determinata con criteri attuariali.

Il termine di differimento potrà altresì essere anticipato; in tal caso la rendita assicurata verrà ridotta con gli stessi criteri attuariali.

Art. 8 - Beneficiari. Pagamenti della Società

Beneficiari delle singole assicurazioni saranno:

- a) in caso di vita, gli assicurati stessi o le persone designate per la reversibilità, come previsto dalle Condizioni Speciali;
- b) in caso di morte durante il periodo di differimento, gli eredi legittimi o testamentari dell'assicurato, salvo esplicita diversa disposizione al riguardo.

In caso di vita al termine del differimento, qualora venisse esercitata l'opzione di capitale in luogo della rendita, la Società liquiderà quanto dovuto direttamente all'assicurato.

Art. 9 - Riscatto

Nel caso di situazione di particolare bisogno di un assicurato, valutata ed attestata dal Contraente, la polizza ad essa relativa potrà essere riscattata ed il riscatto sarà pari alla riserva matematica esistente in quel momento. L'operazione di riscatto non è ammessa durante il godimento della rendita.

Art. 10 - Comunicazioni della Società

La Società darà annualmente comunicazione a ciascun assicurato della situazione delle rendite assicurate a suo favore, non ancora entrate in godimento.

Art. 11 - Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha effetto dalle ore 00 del 1° Novembre 1986 per la durata di anni dieci. Essa si intenderà tacitamente rinnovata per eguali periodi successivi, salvo disdetta di una delle Parti contraenti, che dovrà essere comunicata con preavviso di sei mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.





GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Foglio n. 4

COLLETTIVA N. 50.454

Art. 12 - Condizioni Generali di assicurazione

Per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente Convenzione si farà riferimento alle allegate Condizioni Generali e Speciali di assicurazione, nonché alla Clausola di Rivalutazione e relativo regolamento GESAV.

Art. 13 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Venezia.

Venezia, 19 Novembre 1986

IL CONTRAENTE

ASSICURAZIONI GENERALI





GENERALI

Assicurazioni Generali S.p.A.

ALL. I

Collettiva N. 50.454

CONDIZIONI GENERALI

Premessa

A) Disciplina del contratto

1. Il contratto è disciplinato dalle:
- CONDIZIONI GENERALI di assicurazione sulla vita;
 - CONDIZIONI SPECIALI, relative alla forma prescelta di assicurazione sulla vita;
 - CONDIZIONI PARTICOLARI, nel caso di particolari esigenze e richieste dell'interessato;
 - CONDIZIONI COMPLEMENTARI, relative alle assicurazioni complementari abbinata all'assicurazione sulla vita.
- Il contratto è inoltre disciplinato dalle norme legislative in materia.

2. Le condizioni e le tariffe dell'assicurazione sulla vita sono approvate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

B) Terminologia

1. SOCIETÀ : l'impresa assicuratrice.
2. CONTRAENTE: chi stipula il contratto con la Società.
3. ASSICURATO : la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
4. BENEFICIARI : coloro ai quali spettano le somme assicurate.
5. PREMIO : l'importo dovuto dal Contraente alla Società.
6. RISERVA MATEMATICA: l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

Obblighi della Società

Art. 1 - Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici da essa firmate.

Dichiarazione del Contraente e dell'Assicurato

Art. 2 - Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa:

- quando esiste malafede o colpa grave ha diritto:
 - di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di rifiutare in caso di sinistro e in ogni tempo qualsiasi pagamento;
- quando non esiste malafede o colpa grave ha diritto:
 - di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di ridurre, in caso di sinistro e in ogni tempo, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede o con colpa grave.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Entrata in vigore dell'assicurazione

Art. 3 - L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno in cui:

- la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato;
 - oppure la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso.
- Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto.

Rischio di morte

Art. 4 - Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- attività dolosa del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata solo alle condizioni stabilite dal competente Ministero e su richiesta del Contraente;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, paga il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore.

Pagamento del premio

Art. 5 - Il premio è calcolato in annualità anticipate.

Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite contro ricevuta emessa dalla Società, presso il domicilio di quest'ultima o dell'agenzia cui è assegnata la polizza.

Il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero.

Mancato pagamento del premio: risoluzione e riduzione

Art. 6 - Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti dalla Società.

Tuttavia, se risultano versate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione, determinabile secondo i criteri di calcolo e la tabella delle Condizioni speciali.

Le assicurazioni temporanee in caso di morte non hanno alcun valore di riduzione, salvo che non sia diversamente previsto dalle Condizioni speciali.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

Ripresa del pagamento del premio: riattivazione

Art. 7 - Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata il Contraente ha comunque diritto di riattivare l'assicurazione pagando le rate di premio arretrato aumentate degli interessi legali.

Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

In ogni caso di riattivazione l'assicurazione entra nuovamente in vigore, per l'intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata l'assicurazione non può più essere riattivata.

Beneficiari

Art. 8 - Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Riscatto

Art. 9 - Il Contraente, dopo aver pagato almeno tre annualità di premio, può mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto, determinabile secondo i criteri di calcolo e la tabella delle Condizioni speciali. La risoluzione ha effetto dalla data della dichiarazione.

Le assicurazioni temporanee in caso di morte, in caso di vita ed in caso di sopravvivenza non hanno valore di riscatto quando non prevedano la restituzione dei premi.


Prestiti

Art. 10 - Il Contraente in regola con il pagamento dei premi può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del valore di riscatto maturato.

La Società indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

in _____

Assicurazioni Generali S.p.A.



Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, a' sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. l'art. 16 (Foro competente) delle condizioni stampate.

Il Contraente
(Timbro e firma)

Anticipazioni per spese chirurgiche

Art. 11 - Sulle polizze al corrente con il pagamento dei premi e per le quali sia maturato il diritto al riscatto, qualora l'Assicurato abbia dovuto sottoporsi ad un'operazione chirurgica, la Società concede anticipazioni senza interessi sull'importo garantito per il caso di morte. Tali anticipazioni possono anche superare il valore di riscatto, ma non possono comunque superare:

- il valore ridotto delle prestazioni assicurate per il caso di morte, dedotti gli eventuali prestiti ed anticipazioni in atto;
- l'ammontare delle spese effettivamente sostenute per l'atto operatorio.

La richiesta di anticipazione deve essere fatta dal Contraente entro sei mesi dalla data dell'operazione stessa.

Cessione, pegno e vincolo

Art. 12 - Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Duplicato di polizza

Art. 13 - In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale di polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Pagamenti della Società

Art. 14 - Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati i seguenti documenti:

- certificato di nascita dell'Assicurato;
- ogni documento necessario ad individuare gli aventi diritto o a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre consegnarsi:

- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.

La Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società.

Tasse e imposte

Art. 15 - Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Foro competente

Art. 16 - Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Venezia.

Venezia, **19 Novembre 1935**

Il Contraente
(Timbro e firma)

Direzione di Venezia - piazza S. Marco, 105 - cap. 30124 - c.p. 663 - tel. (041) 789111 - teleg.: Generali Venezia - telex: 410167 GRALI I

L. 950.000.000.000



Società costituita nel 1831 a Trieste - cap. 400. L. 250.000.000.000 int. vers. Sede legale in Roma - Sede amministrativa e domicilio fiscale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi, 2
Cod. Fisc. e partita IVA 0007970328 - Reg. Soc.: Roma 258/21 - Trieste 98 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del RDL 29 aprile 1923, n. 966



 COLLETTIVA N. 50.454

 Tariffa 11R-RIV (DIP)

Assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni.

 CONDIZIONI SPECIALI

Art. 1 - Rivalutazione annuale della rendita

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della polizza, la rendita assicurata in vigore nel periodo annuale precedente verrà rivalutata nella misura e secondo le modalità riportate nella "Clausola di Rivalutazione".

Art. 2 - Determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento

In caso di morte dell'assicurato prima del termine del differimento verrà immediatamente liquidata una somma pari al premio unico netto rivalutato. Il premio unico netto rivalutato sarà determinato applicando al premio unico netto versato la stessa misura e le stesse modalità di rivalutazione previste per la rendita assicurata.

Art. 3 - Riscatto

La polizza potrà essere riscattata in caso di risoluzione del rapporto di lavoro ed il riscatto sarà pari alla riserva matematica esistente in quel momento. L'operazione di riscatto non è ammessa durante il godimento della rendita.

Art. 4 - Opzioni

Su richiesta dell'assicurato avanzata per il tramite della Contraente e con un preavviso di almeno sei mesi, la rendita rivalutata al termine del differimento potrà essere convertita:

- a) in un capitale liquidabile in contanti;
- oppure
- b) in una rendita rivalutabile certa per un numero prefissato di anni (cinque o dieci) e successivamente vitalizia;
- oppure





GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

c) in una rendita vitalizia rivalutabile su due teste, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente. In tal caso la nuova rendita, calcolata con criteri attuariali, verrà pagata all'assicurato fino alla sua morte e successivamente alla percentuale di reversibilità pattuita all'altra persona assicurata, se sopravvivente.

Le rendite vitalizie di opzione si rivaluteranno, ad ogni anniversario di polizza, nella stessa misura e con le stesse modalità previste dalla "Clausola di Rivalutazione" per la rendita vitalizia base.

Venezia, 19 Novembre 1986

LA CONTRAENTE

ASSICURAZIONI GENERALI





GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

COLLETTIVA N. 50.454

GESTIONE SPECIALE ASSICURATI VITA-GESAV

REGOLAMENTO

- 1 - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività delle Generali, che viene contraddistinta con il nome "Gestione Speciale Assicurati Vita" ed indicata nel seguito con la sigla GESAV.
- 2 - La gestione della GESAV è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di verifica contabile legalmente riconosciuta: in particolare è certificato il rendimento annuo della GESAV quale descritto al seguente punto 3.
- 3 - Il rendimento annuo della GESAV per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della GESAV di competenza di quell'esercizio al valore medio della GESAV stessa, tale valore medio essendo uguale alla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della GESAV destinata in base al costo.
- 4 - Ai fini della determinazione del rendimento annuo di cui al precedente punto 3 l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° Novembre dell'anno precedente al 31 Ottobre dell'anno di certificazione.
- 5 - Per risultato finanziario della GESAV si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla GESAV - compresi gli utili e le perdite di realizzo - di competenza dell'esercizio, al lordo delle ritenute d'acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
- 6 - La Società si riserva di apportare al punto 5 di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale.

Venezia, 19 Novembre 1986

LA CONTRAENTE

ASSICURAZIONI GENERALI





GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

COLLETTIVA N. 50.454

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La presente polizza emessa a tariffa 11R-RIV (DIP) fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita - denominata Serie 2 - per le quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso indicate. A tale fine la Società gestirà attività corrispondenti almeno alle relative riserve matematiche nella forma speciale prevista dal Regolamento GESAV più avanti riportato.

A) Misura della rivalutazione

La misura della rivalutazione verrà fissata entro il 31 Dicembre di ciascun anno e sarà pari alla differenza tra almeno il 70% del tasso di rendimento finanziario di cui al punto 3) del Regolamento ed il tasso (3%) di interesse tecnico, già conteggiato nel calcolo del premio di polizza.

Viene garantita comunque per l'intera durata del contratto una rivalutazione minima annua pari all'1,50%.

B) Modalità di rivalutazione del contratto

La rivalutazione, nella misura fissata, sarà applicata a partire dal 1° Gennaio di ciascun anno successivo alla data di dichiarazione, in occasione dell'anniversario della data di decorrenza del contratto indicata in polizza, e comporterà l'aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica calcolata a tale anniversario nella misura stabilita al punto A).

Di conseguenza la polizza sarà considerata sottoscritta dall'origine per una rendita assicurata aumentata nella stessa proporzione. Ne deriva che ogni rivalutazione di cui beneficerà la polizza sarà determinata sulla base dei valori assicurati in essere nell'anno precedente.

Venezia, 19 Novembre 1986

LA CONTRAENTE

ASSICURAZIONI GENERALI





GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

ALL. III

COLLETTIVA N. 50.454

TARIFFA 11R-RIV (DIP)

ASSICURAZIONE DI RENDITA DIFFERITA A PREMIO UNICO PURO CON CONTROASSICURAZIONE

PREMI UNICI PURI PER L. 100 DI RENDITA ANNUA
PAGABILE IN RATE MENSILI POSTICIPATE

ASSICURATI DI SESSO MASCHILE

Età	1	2	3	4	5
50	1558,47	1474,41	1393,50	1315,55	1240,56
51	1519,25	1436,31	1356,40	1279,49	1205,48
52	1480,05	1398,14	1319,32	1243,45	1170,55
53	1440,78	1360,01	1282,27	1207,58	1135,68
54	1401,54	1321,92	1245,41	1171,77	1100,81
55	1362,34	1284,02	1208,61	1135,95	1065,98
56	1323,35	1246,19	1171,84	1100,20	1031,39
57	1284,43	1208,38	1135,10	1064,68	997,15
58	1245,53	1170,61	1098,60	1029,52	962,98
59	1206,67	1133,07	1062,48	994,44	928,76
60	1168,06	1095,94	1026,43	959,30	894,56
61	1129,84	1058,88	990,33	924,21	860,72
62	1091,72	1021,78	954,29	889,49	827,12
63	1053,56	984,73	918,64	855,03	793,06
64	1015,45	948,11	883,27	820,10	758,53
65	977,78	911,79	847,45	784,72	724,44
66	940,45	874,99	811,16	749,80	690,58
67	902,61	837,73	775,36	715,15	656,74
68	864,31	800,99	739,84	680,52	623,00
69	826,54	764,55	704,38	646,03	590,25
70	789,11	728,18	669,09	612,59	558,40

Venezia, 19 Novembre 1986

IL CONTRAENTE

ASSICURAZIONI GENERALI





GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

ALL. IV

COLLETTIVA N. 50.454

TARIFFA 11R-RIV (DIP)

ASSICURAZIONE DI RENDITA DIFFERITA A PREMIO UNICO PURO CON CONTROASSICURAZIONE

PREMI UNICI PURI PER L. 100 DI RENDITA ANNUA
PAGABILE IN RATE MENSILI POSTICIPATE

ASSICURATI DI SESSO FEMMINILE

Età	1	2	3	4	5
50	1731,55	1642,97	1556,94	1473,44	1392,40
51	1692,94	1604,77	1519,18	1436,10	1355,47
52	1653,64	1565,95	1480,80	1398,17	1317,98
53	1613,71	1526,47	1441,83	1359,68	1280,20
54	1573,08	1486,40	1402,27	1320,90	1242,12
55	1531,85	1445,74	1362,44	1281,77	1203,43
56	1490,02	1404,80	1322,25	1242,06	1164,07
57	1447,91	1363,49	1281,46	1201,65	1124,64
58	1405,41	1321,55	1239,93	1161,16	1084,93
59	1362,26	1278,84	1198,31	1120,38	1044,97
60	1318,33	1236,06	1156,41	1079,34	1004,76
61	1274,29	1192,99	1114,26	1038,05	964,38
62	1229,98	1149,64	1071,84	996,61	924,06
63	1185,39	1106,04	1029,28	955,24	884,00
64	1140,53	1062,29	986,79	914,14	844,44
65	1095,54	1018,65	944,63	873,59	805,38
66	1050,67	975,33	903,03	833,56	766,59
67	1006,13	932,60	861,98	793,84	727,94
68	962,20	890,46	821,25	754,30	689,55
69	918,88	848,67	780,75	715,04	652,28
70	875,94	807,13	740,56	676,98	616,27

Venezia, 19 Novembre 1986

IL CONTRAENTE

ASSICURAZIONI GENERALI





GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

COLLETTIVA N. 50.454

CONTRAENTE: Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Trieste
Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Milano
Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Venezia

APPENDICE n. 1

alla Convenzione n. 50.454 stipulata in data 19 Novembre 1986 tra il Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Trieste, il Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Milano, il Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Venezia e le Assicurazioni Generali - Direzione di Venezia.

A parziale modifica all'Art. 5 della Convenzione indicata a margine, di cui la presente appendice forma parte integrante, resta convenuto che la misura della rivalutazione applicata sarà pari al 95% del tasso di rendimento finanziario GESAV al netto del tasso tecnico del 3% già conteggiato.
La quota di rendimento trattenuta dalla Società non potrà in ogni caso risultare inferiore ad 0,5 punto percentuale.

Fermo il resto.

Mogliano Veneto, 24 Gennaio 1990

IL CONTRAENTE

ASSICURAZIONI GENERALI





GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

POLIZZA COLLETTIVA N. 50.454

CONTRAENTE: *Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Trieste*
Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Milano
Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Mogliano Veneto

Appendice n° 2

alla Convenzione N. 50.454 stipulata in data 19 Novembre 1986 tra il *Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Trieste*, il *Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Milano*, il *Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Mogliano Veneto* e le *Assicurazioni Generali - Direzione di Mogliano Veneto*.

In deroga a quanto stabilito all'art. 5 - Rivalutazione delle Rendite - della Convenzione n° 50.454, successivamente sostituito dall'appendice n° 1, resta convenuto che l'aliquota di partecipazione della Contraente al rendimento finanziario GESAV è stabilita nella misura del **97,5%** a decorrere dal 1° Gennaio 1993.

Fermo il resto.

Mogliano Veneto, 28 aprile 1994

LA CONTRAENTE

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.



ATTO DI ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA N. 50454 (SOCD)

Al Gruppo Lavoratori Anziani delle Assicurazioni Generali di MILANO

(subcoll n. 859)

Il/La sottoscritto/a.....(Cod.Fisc.....)

nato/a il.....a.....residente a.....

cap.....in via.....N.....Telefono.....

DICHIARA, in quanto Socio/a di codesto Gruppo di Lavoratori Anziani delle Generali, di aderire alla Convenzione N. 50454 - di cui è pienamente a conoscenza - da Voi stipulata con le "Assicurazioni Generali", riguardante una polizza di assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione (tariffa 1 IR-Riv/Dip).

DICHIARA altresì che: (barrare la casella corrispondente alla posizione dell'aderente)

è nuovo/a partecipante alla presente collettiva;

è già assicurato/a con la polizza n.

- Il differimento dell'assicurazione viene fissato in anni

- Il pagamento, tramite codesto Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali, dell'importo corrispondente al premio lordo (minimo L. 300.000) avverrà in unica soluzione di L.....con versamento alla firma del presente atto.

- La decorrenza assicurativa avrà effetto dal 1° del mese successivo alla data del versamento del premio.

- In deroga all'art. 10 delle Condizioni Generali di polizza, rinuncia all'ottenimento di prestiti nei primi cinque anni di assicurazione (condizione essenziale ai fini della deducibilità IRPEF).

- In caso di premorienza designa quali beneficiari gli eredi testamentari o legittimi, oppure:

.....
.....

(data)

(firma).....

NULLA OSTA DEL GRUPPO ANZIANI

DECORRENZA:.....

ATTO DI ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA N. 50454 (SOCD)

Al Gruppo Lavoratori Anziani delle Assicurazioni Generali di TRIESTE

(subcoll n. 860)

Il/La sottoscritto/a.....(Cod.Fisc.....)

nato/a il.....a.....residente a.....

cap.....in via.....N.....Telefono.....

DICHIARA, in quanto Socio/a di codesto Gruppo di Lavoratori Anziani delle Generali, di aderire alla Convenzione N. 50454 - di cui è pienamente a conoscenza - da Voi stipulata con le "Assicurazioni Generali", riguardante una polizza di assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione (tariffa 11R-Riv/Dip).

DICHIARA altresì che: (barrare la casella corrispondente alla posizione dell'aderente)

è nuovo/a partecipante alla presente collettiva;

è già assicurato/a con la polizza n.

- Il differimento dell'assicurazione viene fissato in anni

- Il pagamento, tramite codesto Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali, dell'importo corrispondente al premio lordo (minimo L. 300.000) avverrà in unica soluzione di L.....con versamento alla firma del presente atto.

- La decorrenza assicurativa avrà effetto dal 1° del mese successivo alla data del versamento del premio.

- In deroga all'art. 10 delle Condizioni Generali di polizza, rinuncia all'ottenimento di prestiti nei primi cinque anni di assicurazione (condizione essenziale ai fini della deducibilità IRPEF).

- In caso di premorienza designa quali beneficiari gli eredi testamentari o legittimi, oppure:

.....
.....

(data)

(firma).....

NULLA OSTA DEL GRUPPO ANZIANI

DECORRENZA:.....

ATTO DI ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA N. 50454 (SOCD)

Al Gruppo Lavoratori Anziani delle Assicurazioni Generali di ROMA

(subcoll n. 4919)

Il/La sottoscritto/a (Cod. Fisc.)

nato/a il a residente a

cap. in via N. Telefono

DICHIARA, in quanto Socio/a di codesto Gruppo di Lavoratori Anziani delle Generali, di aderire alla Convenzione N. 50454 - di cui è pienamente a conoscenza - da Voi stipulata con le "Assicurazioni Generali", riguardante una polizza di assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione (tariffa 11R-Riv/Dip).

DICHIARA altresì che: (barrare la casella corrispondente alla posizione dell'aderente)

è nuovo/a partecipante alla presente collettiva;

è già assicurato/a con la polizza n.

- Il differimento dell'assicurazione viene fissato in anni

- Il pagamento, tramite codesto Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali, dell'importo corrispondente al premio lordo (minimo L. 300.000) avverrà in unica soluzione di L. con versamento alla firma del presente atto.

- La decorrenza assicurativa avrà effetto dal 1° del mese successivo alla data del versamento del premio.

- In deroga all'art. 10 delle Condizioni Generali di polizza, rinuncia all'ottenimento di prestiti nei primi cinque anni di assicurazione (condizione essenziale ai fini della deducibilità IRPEF).

- In caso di premorienza designa quali beneficiari gli eredi testamentari o legittimi, oppure:

.....
.....

(data)

(firma).....

NULLA OSTA DEL GRUPPO ANZIANI

DECORRENZA:.....

da restituire firmato



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Polizza Collettiva n. 50454 **B**

CONTRAENTE: **GRUPPO LAVORATORI ANZIANI DELLE GENERALI DI TRIESTE**
GRUPPO LAVORATORI ANZIANI DELLE GENERALI DI MILANO
GRUPPO LAVORATORI ANZIANI DELLE GENERALI DI MOGLIANO VENETO

Appendice n. 3

alla Convenzione n. 50454 stipulata in data 19 Novembre 1986 fra il GRUPPO LAVORATORI ANZIANI DELLE GENERALI DI TRIESTE, il GRUPPO LAVORATORI ANZIANI DELLE GENERALI DI MILANO, il GRUPPO LAVORATORI ANZIANI DELLE GENERALI DI VENEZIA e le ASSICURAZIONI GENERALI - Direzione per l'Italia.

La Società prende atto che - a decorrere dal 1° Gennaio 1996 - la Contraente assume la denominazione di **"GRUPPO AZIENDALE ANZIANI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI"**.

Il Gruppo attualmente si articola in quattro Sezioni istituite presso la Direzione Centrale di Trieste, la Direzione per l'Italia - Uffici di Mogliano Veneto e di Milano, nonché gli Uffici di Roma dell'Azienda. I Soci vengono iscritti ad una delle Sezioni in base al criterio della residenza anagrafica.

A modifica di quanto stabilito nell'Appendice n. 2 dd. 28.4.1994, alla Convenzione a margine indicata, resta convenuto che l'aliquota di partecipazione della Contraente al rendimento finanziario GESAV è stabilita nella misura del **98 %**, a decorrere dal 1° Gennaio 1996.

Fermo il resto.

Mogliano Veneto, 19 Giugno 1997

CONTRAENTE

ASSICURAZIONI GENERALI





GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

B
Polizza Collettiva n. 50454

CONTRAENTE: GRUPPO AZIENDALE ANZIANI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI

Appendice n. 4

alla Convenzione n. 50454 stipulata in data 19 Novembre 1986 fra il GRUPPO LAVORATORI ANZIANI DELLE GENERALI DI TRIESTE, DI MILANO E DI VENEZIA e le ASSICURAZIONI GENERALI - Direzione per l'Italia.

A modifica ed integrazione di quanto stabilito all'art. 4 - Decorrenza delle assicurazioni e termine del differimento, del Contratto in termini, si conviene che le assicurazioni - relativamente ai nuovi ingressi ed a versamenti di premio successivi al primo - avranno decorrenza dal giorno dei medesimi e nel caso di permanenza in assicurazione oltre la durata prevista come termine, il termine stesso verrà posticipato di anno in anno fino alla data di uscita dell'assicurazione, mediante ricalcolo delle prestazioni assicurate, applicando ai premi netti originariamente versati il relativo tasso di premio in vigore alla data del versamento medesimo - corrispondente alla nuova durata del differimento - consentendo di effettuare versamenti di premio sulle posizioni assicurative in questione, per tutto il suddetto periodo.

Fermo il resto.

Mogliano Veneto, 13 Ottobre 1997

CONTRAENTE

ASSICURAZIONI GENERALI

///





GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Polizza Collettiva n. 50454

(B)

Contraente: GRUPPO AZIENDALE ANZIANI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI

APPENDICE n. 5

alla convenzione n. 50454 stipulata in data 19 novembre 1986 fra il GRUPPO LAVORATORI ANZIANI DELLE GENERALI di Trieste, Milano e Venezia e le ASSICURAZIONI GENERALI - Direzione per l'Italia.

A parziale modifica e integrazione di quanto indicato in premessa del contratto in termini e in relazione a esplicita richiesta della Contraente, si concorda che nella presente polizza collettiva con effetto immediato possono essere inseriti tutti i Soci, in servizio o in quiescenza, della Contraente medesima.

Fermo il resto.

Mogliano Veneto, 27 ottobre 2000

CONTRAENTE

ASSICURAZIONI GENERALI



Polizza collettiva n. 50454

(B)

Contraente: **GRUPPO AZIENDALE ANZIANI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI**

APPENDICE AGGIUNTIVA

al contratto n. 50454 stipulato in data 19 novembre 1986 tra il GRUPPO LAVORATORI ANZIANI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI e le ASSICURAZIONI GENERALI - Direzione per l'Italia

La Contraente e la Società concordano di precisare che il presente contratto di assicurazione prevede la costituzione di un unico piano pensionistico integrativo volontario ad accumulazione pluriennale a favore dei Soci della Contraente (dipendenti delle Assicurazioni Generali in servizio o in quiescenza), che vi aderiscano, attraverso versamenti annuali successivi.

Il piano di versamento dei premi è indicato dall'aderente attraverso la sottoscrizione dell'apposito modulo di versamento.

L'entità dei premi non può essere annualmente inferiore a Lire 300.000,00.

A far tempo dalla data del 30 dicembre 2000, sul contratto in questione vengono introdotte le seguenti nuove condizioni, in aggiunta o modifica di quanto stabilito dal testo contrattuale ai punti di seguito richiamati:

Art. 1 - Impegni della Società

La Società si impegna a fornire le prestazioni richieste, in relazione agli assicurati di cui sopra, mediante l'impiego dei versamenti ricorrenti in base alla tariffa UC/0 a tassi puri: *tariffa di capitalizzazione a premi unici ricorrenti con rivalutazione del capitale a tasso tecnico nullo, con opzione di conversione in rendita a scadenza.*

Il tasso di premio di tariffa è pari a 1.

La Società rilascerà alla Contraente - per ciascun versamento - un'unica quietanza relativa ai premi complessivamente pagati accompagnata da un'Appendice-distinta, facente parte integrante del presente contratto, nella quale saranno elencati i partecipanti alla collettiva che hanno effettuato i versamenti e riportate le prestazioni e i premi riferentisi a ciascuno di essi.

L'età sarà determinata in anni e mesi, ponendo convenzionalmente il giorno e il mese di nascita di ciascun assicurato al 1° del mese immediatamente successivo a quello effettivo.

A ciascun anniversario di rivalutazione verranno inoltre rilasciati alla Contraente i certificati riassuntivi individuali riportanti le prestazioni complessivamente maturate da ogni assicurato fino a quella data e, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, verranno inviate le eventuali certificazioni necessarie per le detrazioni fiscali previste sui premi assicurativi.

Art. 2 - Prestazioni assicurate

La Società, nei limiti dei premi versati per ciascun assicurato, garantisce:

- a) in caso di vita dell'assicurato alla scadenza della propria posizione individuale, fissata da ciascun assicurato al momento dell'inserimento nella collettiva ed espressa in anni interi, la liquidazione di un unico capitale pari alla somma delle singole tranches di capitale di volta in volta assicurate e rivalutate in base alle condizioni di rivalutazione eventualmente riconosciute; la prestazione acquisita in forma di capitale potrà essere convertita, totalmente o parzialmente, in una rendita vitalizia eventualmente reversibile a favore della persona designata, pagabile in rate mensili posticipate;
- b) in caso di decesso dell'assicurato prima della scadenza pattuita, la liquidazione ai beneficiari di un importo pari alla riserva matematica maturata alla data della liquidazione.

Qualora, alla data di scadenza prefissata di cui al punto a), l'assicurato non richiedesse la liquidazione della prestazione pattuita, la scadenza verrà posticipata di anno in anno.

Art. 3 - Modalità di pagamento dei premi e decorrenza delle assicurazioni

I premi, comprensivi della tassa governativa, relativamente ai nuovi ingressi e per i versamenti successivi, avranno decorrenza dal giorno in cui i versamenti stessi sono stati accreditati alla Società.

Il versamento minimo è previsto annualmente in Lire 300.000.=

Il mancato pagamento del premio minimo previsto dal contratto per un anno esclude la possibilità di effettuare pagamenti sulla stessa posizione negli anni successivi.

Art. 4 - Pagamento della rendita

L'assicurato può richiedere, almeno tre mesi prima della scadenza pattuita e per il tramite della Contraente, di convertire il capitale liquidabile in una rendita vitalizia che sarà determinata in base ai coefficienti di conversione adottati dalla Società.

La facoltà di conversione in rendita viene concessa qualora la singola rata di rendita non risulti inferiore a Lire 300.000.=.

L'importo della rendita si ottiene dividendo l'ammontare da convertire di cui all'Art. 2, lettera a), per il coefficiente, di cui all'Allegato I al presente contratto, corrispondente all'età - calcolata e rettificata come ivi indicato - dell'assicurato. Il pagamento della rendita è previsto in rate mensili posticipate.

L'assicurato potrà richiedere, sempre per il tramite della Contraente e nel rispetto del limite temporale sopraccitato, il pagamento in rateazione diversa.

L'assicurato potrà inoltre richiedere, tramite la Contraente, la conversione della rendita vitalizia annua di opzione in:

- a. una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni;

oppure



- b. in una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo reversibile totalmente o parzialmente a favore della persona designata.

Art. 5 - Rivalutazione minima garantita

Ad integrazione di quanto previsto dalla lettera A) - Misura della Rivalutazione, della Clausola di Rivalutazione, è prevista una rivalutazione minima annua garantita sulle prestazioni assicurate pari alla differenza fra il 2,50% e il tasso tecnico adottato per il contratto (nullo per la tariffa UC/0 e 2,50% per i tassi di conversione del capitale in rendita annua vitalizia).

Eventuali variazioni che dovessero intervenire nella misura del "tasso massimo d'interesse garantibile nelle polizze di assicurazione sulla vita", saranno applicate al presente contratto sui versamenti di premio successivi alla prima ricorrenza annuale posteriore alla data delle modifiche stesse, sia per quanto riguarda la misura della rivalutazione garantita, sia per il tasso tecnico applicato per il calcolo dei valori di conversione in rendita per tutti gli ingressi successivi.

Art. 6 - Riscatto

L'assicurato, trascorso almeno un anno dall'ingresso in assicurazione, potrà richiedere per il tramite della Contraente - il riscatto di quanto maturato nella propria posizione assicurativa.

L'importo liquidabile sarà pari alla riserva matematica esistente.

Il riscatto potrà essere esercitato anche parzialmente.

Sui valori di riscatto sopra definiti verranno applicate le ritenute fiscali in base alle norme vigenti al momento della liquidazione.

Art. 7 - Prestiti

Nessun prestito può essere accordato sul valore della polizza.

Art. 8 - Tasse e imposte

Le tasse ed imposte, presenti e future, dovute sui premi, sui pagamenti effettuati dalla Società e in genere sugli atti dipendenti dal contratto, sono a carico degli assicurati o dei beneficiari aventi diritto.

Art. 9 - Durata del contratto

A modifica di quanto indicato precedentemente, si concorda che la scadenza del presente contratto è fissata alle ore 0 del 31 dicembre 2010. Esso si intenderà automaticamente rinnovato per un quinquennio e così successivamente salvo disdetta, di una delle parti contraenti, che dovrà essere comunicata con preavviso di tre mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Resta inteso che, in caso di disdetta, vengono fatti salvi i diritti acquisiti.



Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto in termini è competente l'Autorità Giudiziaria che ha giurisdizione sulla sede, residenza o domicilio elettivo del Contraente oppure del beneficiario o dei loro aventi diritto.

Art. 11 - Clausola finale

Eventuali modifiche alla tariffa applicata al presente contratto, richieste dagli organi preposti al controllo dell'attività assicurativa, verranno applicate ai premi versati dopo l'entrata in vigore delle modifiche stesse.

Fermo il resto.

Mogliano Veneto, 20 dicembre 2000

CONTRAENTE

ASSICURAZIONI GENERALI



Allegato I

**VALORI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA
PAGABILE IN RATE MENSILI POSTICIPATE (Tavole GENERALI 98 PSL - tasso tecnico 2,5%)**
valore della rendita per Lire 1.000 di capitale

Età*	Maschi	Femmine	Età*	Maschi	Femmine
50	46,02818	41,30404	61	59,68428	51,25735
51	46,94824	41,98075	62	61,42969	52,52533
52	47,91868	42,69289	63	63,27799	53,87518
53	48,94454	43,44433	64	65,23963	55,31649
54	50,02757	44,23688	65	67,32321	56,86040
55	51,17412	45,07454	66	69,53804	58,51494
56	52,38851	45,95936	67	71,89377	60,29418
57	53,67619	46,89650	68	74,40478	62,20943
58	55,04273	47,89029	69	77,08997	64,28547
59	56,49443	48,94459	70	79,95725	66,54684
60	58,04026	50,06698			

*: età rettificata in base alla *Tabella di age-shifting*

TABELLA DI AGE-SHIFTING

Maschi			Femmine		
nati da	a	shift	nati da	a	shift
	30/06/21	3,5	-	30/06/29	2,5
01/07/21	30/06/30	3	01/07/29	30/06/36	2
01/07/30	30/06/34	2,5	01/07/36	30/06/40	1,5
01/07/34	30/06/38	2	01/07/40	30/06/44	1
01/07/38	30/06/40	1,5	01/07/44	30/06/48	0,5
01/07/40	30/06/44	1	01/07/48	30/06/52	0
01/07/44	30/06/47	0,5	01/07/52	oltre	-0,5
01/07/47	30/06/52	0			
01/07/52	30/06/58	-0,5			
01/07/58	oltre	-1			

Le tavole demografiche Generali 98PSL comportano l'utilizzo dello strumento di "age-shifting" che consiste nel rettificare l'età dell'assicurato, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente lo "shift" annuo corrispondente alla data di nascita contenuta nella Tabella di age shifting.

Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa.

Per età e tipologie di rendita diverse da quelle riportate, i relativi coefficienti di conversione verranno comunicati a richiesta della Contraente.



da restituire firmato



GENERALI VITA

Area Tecnico Commerciale

**GRUPPO AZIENDALE ANZIANI
delle ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.**

DIREZIONE CENTRALE

Mogliano Veneto, 18 dicembre 2002

B

Polizze vita collettive n. 48684 e n. 50454
Contraente: Gruppo Aziendale Anziani Generali

Con riferimento alle polizze collettive a margine indicate si concorda che, a integrazione e modifica di quanto previsto nei contratti in termini, in caso di decesso di un assicurato durante il periodo di differimento, verrà liquidata agli aventi diritto una somma pari alla riserva matematica maturata alla data della liquidazione.

Vi porgiamo i nostri più distinti saluti.

GENERALI VITA S.p.A.

GRUPPO ANZIANI delle "GENERALI"

PER PRESA CONOSCENZA E ACCORDO

Direzione: 31021 Mogliano Veneto (TV), via Marocchessa, 14 - c.p. 536 Mestre - tel. 0415 492 111 / 0415 494 111 - fax 041 942 909



Generali Vita S.p.A. - Sede legale: 34132 Trieste, via Mucchiavelli, 4 - cap. soc. € 45.900.000 - R.I. Trieste TS - 2000 - 8510 - REA Trieste 116339
C.F. 05898191001 - P.IVA 00995100328 - Impresa aut. esercizio assic.: provv. ISVAP 23 ottobre 2000, n.1724 (G.U. 2.11.2000 n. 256)



Polizza collettiva n. 50454

Contraente: GRUPPO AZIENDALE ANZIANI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI

APPENDICE N. 7

successiva all'appendice aggiuntiva del 20 dicembre 2000

al contratto n. 50454 stipulato in data 19 novembre 1986

Preso atto della comunicazione del 18 dicembre 2002, con la quale si sono parificate le prestazioni in caso di vita e in caso di morte, le parti concordano che la suddetta comunicazione, dalla data della sua sottoscrizione (18 dicembre 2002) ha introdotto, per la determinazione delle prestazioni contrattuali di tutte le posizioni assicurative, una tariffa di capitalizzazione in sostituzione della precedente tariffa di rendita differita con controassicurazione.

Tuttavia, la Società riconosce, in favore degli assicurati, il valore delle prestazioni contrattuali riportate negli ultimi certificati riassuntivi inviati, applicando la tariffa di capitalizzazione di cui alla comunicazione sopra richiamata sulle prestazioni contrattuali solo a partire dal giorno successivo alla data di calcolo indicata nell'ultimo certificato riassuntivo inviato.

Fermo il resto.

Mogliano Veneto, 7 gennaio 2013

CONTRAENTE

ASSOCIAZIONE LAVORATORI
ANZIANI DEL GRUPPO GENERALI

Alcibi

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

[Handwritten signature]